

**Causa C-266/22****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,  
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

20 aprile 2022

**Giudice del rinvio:**

Curtea de Apel București (Romania)

**Data della decisione di rinvio:**

23 marzo 2022

**Ricorrenti:**

CRRC Qingdao Sifang CO LTD

Astra Vagoane Călători SA

**Resistenti:**

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Alstom Ferroviaria SpA

**Oggetto del procedimento principale**

Ricorso con cui le ricorrenti CRRC Qingdao Sifang CO LTD e Astra Vagoane Călători SA hanno chiesto, in contraddittorio con le resistenti Autoritatea pentru Reformă Feroviară (autorità per le riforme ferroviarie, ARF) e Alstom Ferroviaria SpA, l'annullamento della decisione del Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (consiglio nazionale per la risoluzione dei reclami, CNSC), del 31 gennaio 2022, e del verbale della procedura di aggiudicazione con cui l'offerta presentata dall'associazione CRRC Qingdao Sifang CO LTD-Astra Vagoane Călători SA è stata esclusa e quella presentata dalla Alstom Ferroviaria SpA è stata dichiarata vincitrice.

## **Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Sulla base dell'articolo 267 TFUE, si chiede l'interpretazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità, nonché dell'articolo 25 della direttiva 2014/24.

## **Questioni pregiudiziali**

Se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino a una normativa nazionale che ha trasposto l'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, a decorrere dal 5 aprile 2021, e che ha stabilito che gli operatori economici non soggetti a tali disposizioni dell'Unione possono continuare a partecipare alle procedure di appalto pubblico solo se hanno presentato offerte entro la data di entrata in vigore di tale modifica legislativa.

Se i principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, e con l'articolo 49 della direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, ostino all'esclusione di un offerente sulla base di un atto normativo con forza di legge adottato dal governo dello Stato membro, che stabilisce una nuova norma recante modifica della definizione di operatore economico, successivamente alla pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura di aggiudicazione alla quale tale operatore partecipa.

## **Disposizioni di diritto dell'Unione invocate**

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE: articolo 2, paragrafo 1, punto 13, articolo 18, paragrafo 1, articolo 25, articolo 27, paragrafo 1, e articolo 49

## **Disposizioni e giurisprudenza nazionali invocate**

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice (decreto legge del governo n. 25/2021, recante modifica e integrazione di taluni atti normativi nel settore degli appalti pubblici), pubblicato nel *Monitorul Oficial al României*, Parte I, n. 346, del 5 aprile 2021, articolo V e nota finale

«Articolo V

Le procedure di aggiudicazione nell'ambito delle quali gli operatori economici hanno presentato offerte alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono soggette alla legislazione in vigore alla data in cui tali procedure hanno avuto inizio.

\*

Il presente decreto legge traspone le disposizioni dell'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (...).

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, forma în vigoare la 3 aprilie 2020, data inițierii procedurii de atribuire (legge n. 98/2016, in materia di appalti pubblici, nella versione in vigore al 3 aprile 2020, data di avvio della procedura di aggiudicazione)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera jj)

«Ai fini della presente legge, i termini e le espressioni di seguito enunciati hanno il seguente significato:

jj) **operatore economico** – qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, oppure gruppo o associazione di tali persone, che offre in modo lecito sul mercato l'esecuzione di lavori e/o di una costruzione, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, inclusa qualsiasi associazione temporanea tra due o più di tali enti; (...).

Articolo 72

«La procedura di gara aperta è avviata con l'invio per pubblicazione di un bando di gara, conformemente alle disposizioni dell'articolo 144, paragrafi 2 e 3, con cui l'amministrazione aggiudicatrice chiede agli operatori economici di presentare offerte».

Articolo 154

«L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a redigere i documenti di gara contenenti tutte le informazioni necessarie a garantire che gli operatori economici siano pienamente, correttamente e accuratamente informati sui requisiti dell'appalto, sull'oggetto del contratto e sulle modalità di svolgimento della procedura di aggiudicazione».

Articolo 236

«(1) La presente legge si applica alle procedure di aggiudicazione avviate dopo la data della sua entrata in vigore.

(2) Alle procedure di aggiudicazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la legge in vigore alla data di avvio della procedura di gara.

(3) La presente legge si applica agli appalti pubblici/accordi-quadro conclusi dopo la data della sua entrata in vigore.

(4) Gli appalti pubblici/accordi-quadro conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle disposizioni della legge in vigore alla data in cui sono stati conclusi per tutto ciò che riguarda la conclusione, la modifica, l'interpretazione, gli effetti, l'esecuzione e la risoluzione dei medesimi».

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, forma în vigoare la 19 aprilie 2021 (data depunerii ofertelor) [legge n. 98/2016, in materia di appalti pubblici, nella versione in vigore il 19 aprile 2021 (data di presentazione delle offerte)], dopo la modifica da parte del decreto legge n. 25/2021, entrata in vigore il 5 aprile 2021

Articolo 3, paragrafo 1, lettera jj)

«Ai fini della presente legge, i termini e le espressioni di seguito enunciati hanno il seguente significato: (...)

**“operatore economico”** – qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, oppure gruppo o associazione di tali persone, inclusa qualsiasi associazione temporanea tra due o più di tali enti, che offre in modo lecito sul mercato l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, e che sia stabilito/a in:

- (i) uno Stato membro dell'Unione europea;
- (ii) uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE);
- (iii) paesi terzi che hanno ratificato l'Accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio (AAP), nei limiti in cui l'appalto pubblico aggiudicato rientra nell'ambito di applicazione degli allegati 1, 2, 4 e 5, 6 e 7 all'appendice I dell'Unione europea a detto accordo;
- (iv) paesi terzi in via di adesione all'Unione europea;
- (v) paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione del punto iii), ma che sono firmatari di altri accordi internazionali che obbligano l'Unione europea a concedere il libero accesso al mercato degli appalti pubblici; (...).

Articolo 49

«(1) Le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di trattare gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e di agire in maniera trasparente e proporzionata.

(2) Nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati 1, 2, 4 e 5, 6 e 7 all'appendice I dell'Unione europea all'AAP e degli altri accordi internazionali che prevedono obblighi in capo all'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, ai beni, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento uguale a quello

concesso ai lavori, ai beni, ai servizi e agli operatori economici dell'Unione europea».

Articolo 53, paragrafo (1<sup>1</sup>)

«L'amministrazione aggiudicatrice esclude dalla procedura di aggiudicazione qualsiasi persona fisica o giuridica, che abbia la qualità di offerente individuale/offerente associato/candidato/terzo sostenitore/subappaltatore, che non corrisponda alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera jj), senza che sia necessario verificare la classificazione ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 164, 165 e 167».

Decizia Curtii Constitutionale a României nr. 393/2020 (decisione della Corte costituzionale della Romania n. 393/2020), pubblicata nel *Monitorul Oficial al României*, Parte I, n. 773 del 25 agosto 2020, paragrafo 21, secondo cui la nuova legge non potrà disciplinare fatti che, prima della sua entrata in vigore, hanno dato origine o, se del caso, hanno modificato o estinto una situazione giuridica o effetti che tale situazione giuridica ha prodotto prima della stessa data.

Decizia Curtii Constitutionale a României nr. 1008/2009 (decisione della Corte costituzionale della Romania n. 1008/2009), pubblicata nel *Monitorul Oficial al României*, Parte I, n. 507 del 23 luglio 2009, relativa alla valutazione del criterio dell'urgenza della normativa e delle situazioni straordinarie che la giustificano.

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 Il 3 aprile 2020 l'ARF ha avviato una procedura per l'aggiudicazione, mediante gara aperta, di un appalto pubblico avente ad oggetto «l'acquisto di 20 nuove unità multiple elettriche interregionali, denominate RE-IR, e l'acquisto dei servizi di manutenzione e riparazione necessari al funzionamento dei treni in questione», pubblicando il bando di gara del 3 aprile 2020 nel SEAP (sistem electronic de achiziții publice; sistema elettronico per gli appalti pubblici), insieme ai relativi documenti di gara.
- 2 Il 19 aprile 2021 hanno presentato offerte due operatori economici, vale a dire l'associazione CRRC Qingdao Sifang CO LTD-SC Astra Vagoane Călători SA e la Alstom Ferroviaria SpA.
- 3 Con il verbale finale di aggiudicazione del 28 ottobre 2021 l'offerta presentata dall'associazione CRRC Qingdao Sifang CO LTD-SC Astra Vagoane Călători SA è stata esclusa dalla procedura e l'offerta presentata dalla Alstom Ferroviaria SpA è stata dichiarata vincitrice.
- 4 Il motivo dell'esclusione era che la capogruppo dell'associazione, la società CRRC Qingdao Sifang CO LTD, con sede nella Repubblica Popolare Cinese, non rientrava nella definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera jj), della legge n. 98/2016, come modificata e integrata dal decreto legge n. 25/2021.

- 5 Contro tale verbale, l'associazione CRRC Qingdao Sifang CO LTD-SC Astra Vagoane Călători SA ha proposto dinanzi al CNSC, un reclamo, in data 12 novembre 2021, in contraddittorio con l'amministrazione aggiudicatrice, l'ARF, diretto all'annullamento del verbale di aggiudicazione e alla condanna dell'amministrazione aggiudicatrice a riesaminare le offerte presentate nell'ambito della procedura e all'emissione di un nuovo verbale di aggiudicazione.
- 6 La ricorrente ha sostenuto che il 3 aprile 2020, quando è stata avviata la procedura di appalto, sarebbero state applicabili le disposizioni della legge n. 98/2016, come modificata dal decreto legge n. 23/2020, che era entrato in vigore il 12 febbraio 2020. Infatti, l'articolo 236 della legge n. 98/2016 avrebbe previsto che quest'ultima si applicasse alle procedure di aggiudicazione avviate dopo la data della sua entrata in vigore.
- 7 Il 5 aprile 2021, circa un anno dopo l'inizio della procedura, è entrato in vigore il decreto legge n. 25/2021, con il quale la legge n. 98/2016 è stata nuovamente modificata, tra l'altro nel senso che le procedure di gara nell'ambito delle quali gli operatori economici avevano già presentato offerte alla data di entrata in vigore di tale decreto legge sono soggette alla legislazione in vigore alla data di avvio di tali procedure (articolo V del decreto legge n. 25/2021).
- 8 Secondo la ricorrente, l'amministrazione aggiudicatrice avrebbe applicato retroattivamente una legge a una procedura già avviata, circostanza che sarebbe contraria alla Costituzione rumena e al diritto dell'Unione europea.
- 9 Il CNSC ha ritenuto che l'associazione CRRC Qingdao Sifang CO LTD-SC Astra Vagoane Călători SA avesse presentato la sua offerta alla data di scadenza, ossia il 19 aprile 2021, dopo l'entrata in vigore, il 5 aprile 2021, del decreto legge n. 25/2021, che ha modificato l'articolo 3, paragrafo 1, lettera jj), della legge n. 98/2016, in materia di appalti pubblici. Infatti, tale lettera jj) conterrebbe una nuova definizione dell'operatore economico nonché, ai punti da (iii) a (v) di tale lettera, nuove categorie di paesi terzi nei quali l'operatore economico deve essere stabilito. Sulla base di tali categorie, sarebbe stato approvato, con decreto congiunto del Ministro dell'Economia, dell'Impresa e del Turismo e del presidente dell'Agenzia nazionale per gli appalti pubblici l'elenco dei paesi che soddisfano tali criteri, tra i quali non figurerebbe la Repubblica Popolare Cinese, paese in cui ha sede la CRRC Qingdao Sifang CO LTD, capogruppo dell'associazione CRRC Qingdao Sifang CO LTD-SC Astra Vagoane Călători SA.
- 10 Pertanto, il CNSC avrebbe accertato che la società CRRC Qingdao Sifang CO LTD non aveva il diritto di partecipare, il 19 aprile 2021, a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in Romania.
- 11 Il CNSC ha respinto le affermazioni della ricorrente relative all'applicazione retroattiva della legge, ritenendo che le modifiche e le integrazioni della legge n. 98/2016 introdotte dal decreto legge n. 25/2021 siano entrate in vigore il 5

aprile 2021 e che l'articolo V del decreto legge n. 25/2021 preveda che solo le procedure di aggiudicazione, nell'ambito delle quali gli operatori economici avevano già presentato offerte a tale data, sarebbero soggette alla normativa vigente alla data di avvio di dette procedure.

- 12 Pertanto, con decisione del 31 gennaio 2022, il CNSC ha respinto il reclamo in quanto infondato.
- 13 Il 14 febbraio 2022 la CRRC Qingdao Sifang CO LTD e la SC Astra Vagoane Călători SA hanno presentato, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso contro tale decisione.
- 14 Nella motivazione del loro ricorso, le ricorrenti hanno rilevato di aver partecipato a una procedura di appalto pubblico avviata con la pubblicazione del bando di gara il 3 aprile 2020, al termine della quale la loro offerta, presentata il 19 aprile 2021, è stata esclusa dalla procedura ai sensi del decreto legge n. 25/2021.
- 15 Hanno rilevato che il decreto legge n. 25/2021 sarebbe una legge nuova, apparsa un anno dopo l'avvio della procedura di appalto pubblico. L'articolo V di tale decreto legge stabilirebbe che le procedure per le quali sono state presentate offerte sono soggette alla vecchia legge già in vigore, ma non prevederebbe che, per le altre procedure già avviate ma per le quali non sono state presentate offerte, la nuova legge operi retroattivamente.
- 16 Le ricorrenti hanno altresì precisato che la pubblicazione di un bando di gara per una procedura di aggiudicazione darebbe luogo a una situazione giuridica consolidata, che delineerebbe integralmente le condizioni di partecipazione alla gara e che sarebbe evidente che una legge promulgata successivamente alla definizione di tale situazione giuridica non possa modificarla retroattivamente.
- 17 Esse hanno sostenuto che il cambiamento delle norme della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico successivamente all'avvio di quest'ultima sarebbe un comportamento che viola manifestamente i principi del diritto dell'Unione europea, vale a dire i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di irretroattività, di trasparenza e di parità di trattamento.
- 18 Le ricorrenti hanno inoltre invocato la giurisprudenza della Corte, più in particolare la sentenza del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a., C-17/10, punti 50 e 51, e la sentenza del 24 marzo 2011, ISD Polska sp. z o.o., C-369/09, punto 98, secondo cui una norma nazionale di uno Stato membro non potrebbe essere utilizzata per modificare le regole già stabilite nei confronti di un soggetto.
- 19 Il principio di irretroattività della legge – sancito come diritto fondamentale anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea – impedirebbe a un giudice nazionale di valutare una situazione giuridica già sorta in funzione di una legge apparsa ben dopo quest'ultima e, secondo una giurisprudenza costante, una modifica delle regole di partecipazione al momento della valutazione delle offerte costituirebbe

una violazione sostanziale dei suddetti principi basilari, in quanto costituirebbe una modifica delle regole della gara al termine di quest'ultima.

- 20 La convenuta ARF ha chiesto il rigetto, in quanto infondato, del ricorso presentato dalle ricorrenti, sostenendo che l'offerta presentata dall'associazione tra la CRRC Qingdao Sifang e l'Astra Vagoane Călători non soddisferebbe i requisiti di ammissibilità previsti dal decreto legge n. 25/2021, che modificano e integrano, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera jj), della legge n. 98/2016, ossia la definizione di operatore economico. Infatti, la CRRC Qingdao Sifang sarebbe una società registrata nella Repubblica Popolare Cinese, Stato che non rientrerebbe nelle categorie stabilite dal decreto legge n. 25/2021.
- 21 L'ARF rileva inoltre che non si potrebbe ritenere che il rapporto giuridico sia sorto al momento della pubblicazione dei documenti di gara, poiché la manifestazione di volontà dell'operatore economico di impegnarsi giuridicamente non potrebbe intervenire prima della presentazione dell'offerta. La legge n. 98/2016, nella sua versione modificata e integrata, il 5 aprile 2021, dal decreto legge n. 25/2021, sarebbe divenuta applicabile solo alle offerte presentate dopo la modifica e i potenziali partecipanti avrebbero dovuto tener conto, al momento della presentazione dell'offerta, il 19 aprile 2021, delle modifiche legislative in vigore.
- 22 Inoltre, le disposizioni transitorie del decreto legge n. 25/2021 statuirebbero espressamente che esso non è applicabile alle procedure di aggiudicazione nell'ambito delle quali gli operatori economici hanno già presentato le offerte anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 23 La resistente Alstom Ferroviaria SpA, con sede in Italia, ha chiesto il rigetto del ricorso presentato dalle ricorrenti e la conferma della decisione del CNSC, in quanto l'offerta presentata dall'associazione CRRC-Astra Vagoane sarebbe stata correttamente esclusa dalla procedura di aggiudicazione, essendo stata presentata dopo la data di entrata in vigore del decreto legge n. 25/2021, da un operatore non rientrante nelle categorie da esso disciplinate.
- 24 Essa ha considerato che solo l'offerta sia l'atto giuridico che dà inizio al rapporto giuridico tra un operatore economico e l'amministrazione aggiudicatrice e che non si potrebbe parlare di retroattività con riferimento al periodo anteriore alla presentazione dell'offerta, poiché non sussisterebbe ancora un rapporto giuridico tra l'offerente e l'amministrazione aggiudicatrice e l'operatore economico non sarebbe divenuto soggetto di diritto in relazione alla procedura di aggiudicazione.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 25 Le ricorrenti CRRC Qingdao Sifang CO LTD e Astra Vagoane Călători SA hanno chiesto di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale; le resistenti si sono opposte a tale richiesta.

**Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 26 Il giudice del rinvio espone il contesto delle modifiche normative intervenute con il decreto legge n. 25/2021.
- 27 Il decreto legge n. 25/2021 ha infatti ridefinito talune regole generali di partecipazione alle procedure di aggiudicazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE, il quale impone agli Stati membri l'obbligo di garantire un trattamento uguale a quello offerto agli operatori economici negli Stati dell'Unione europea unicamente per gli operatori economici degli Stati firmatari degli accordi ai quali tale disposizione fa riferimento.
- 28 Nel preambolo del decreto legge n. 25/2021, il governo rumeno ha fatto riferimento alla situazione degli ultimi anni, nella quale è stato constatato, nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, un aumento del numero di offerenti esterni all'Unione, che offrono garanzie ridotte quanto al rispetto di taluni requisiti quali gli standard di qualità certificati, gli standard ambientali e di sviluppo sostenibile, requisiti relativi alle condizioni di lavoro e alla tutela sociale, e le politiche di concorrenza. Allo stesso tempo, ha rilevato che la partecipazione degli operatori degli Stati terzi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, in particolare nel settore dei trasporti nonché in altri settori strategici, che incidono sullo sviluppo economico e sociale sostenibile del paese, può compromettere in modo decisivo i grandi investimenti pubblici in Romania.
- 29 Si è tenuto conto del fatto che, nel settore del trasporto ferroviario e stradale, procedure di aggiudicazione saranno presto avviate nell'ambito di alcuni grandi progetti di investimento finanziati da fondi strutturali e di investimento relativi ai periodi di programmazione dal 2014 al 2020 e, rispettivamente, dal 2021 al 2027 del Planul Național de Redresare și Reziliență (Piano Nazionale di Recupero e di Resilienza; PNRR) e dal bilancio dello Stato, per i quali non possono essere assicurate condizioni di concorrenza paritarie tra le società di Stati membri dell'Unione e quelle al di fuori dello spazio europeo, né il rispetto uniforme degli standard ambientali, lavorativi, di tutela sociale e di sviluppo sostenibile, situazione idonea a generare blocchi e ritardi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione.
- 30 Nel settore dei trasporti sono stati stimati investimenti per circa 20 miliardi di euro, sui quali potrebbe incidere gravemente il ritardo dell'entrata in vigore di tale atto normativo. Pertanto, il governo rumeno ha dimostrato che occorre adottare misure immediate mediante tale decreto legge.
- 31 Il giudice del rinvio rileva quindi che le ricorrenti contestano l'applicabilità, nella procedura di aggiudicazione, delle disposizioni del decreto legge n. 25/2021, con cui le disposizioni dell'articolo 25 della direttiva 2014/24 sono state trasposte in diritto nazionale.
- 32 Esso constata che la formulazione dell'articolo 25 della direttiva 2014/24 non opera alcuna distinzione quanto al trattamento degli operatori economici a

seconda del momento in cui essi hanno presentato le loro offerte nelle procedure di aggiudicazione di appalti alle quali partecipano.

- 33 Tuttavia, l'articolo V del decreto legge n. 25/2021, che ha trasposto tali disposizioni in diritto nazionale, ha previsto che le procedure di aggiudicazione nelle quali gli operatori economici hanno presentato offerte alla data di entrata in vigore di tale decreto legge sono soggette alla legislazione vigente alla data in cui tali procedure hanno avuto inizio.
- 34 L'associazione CRRC Qingdao Sifang CO LTD-SC Astra Vagoane Călători SA è stata esclusa dalla procedura di aggiudicazione, con gara aperta, dell'appalto pubblico di cui trattasi, iniziata il 3 aprile 2020, in quanto, in data 19 aprile 2021, quando ha presentato l'offerta, la società CRRC Qingdao Sifang CO LTD, capogruppo dell'associazione, non poteva più essere considerata un operatore economico che avrebbe potuto partecipare a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera jj), della legge n. 98/2016, come modificato dal decreto legge n. 25/2021, poiché aveva la sede societaria nella Repubblica Popolare Cinese.
- 35 In conclusione, si pone la questione di stabilire in che misura il rispetto dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità, sanciti dal diritto dell'Unione, sia garantito nel caso in cui un offerente sia escluso sulla base di un atto normativo con forza di legge adottato dal governo di uno Stato membro, che modifica la definizione di operatore economico successivamente alla pubblicazione del bando di gara nell'ambito della procedura di aggiudicazione alla quale detto offerente partecipa.
- 36 Il giudice del rinvio ritiene necessario applicare le disposizioni relative al procedimento pregiudiziale accelerato, di cui all'articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e all'articolo 133 del regolamento di procedura della Corte, poiché la controversia ha ad oggetto la contestazione di una procedura di appalto pubblico, di modo che il periodo necessario per lo svolgimento del procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all'articolo 267 TFUE non debba essere considerato dalle parti, in apparenza, un motivo di incertezza riguardo all'efficienza o all'effettività del rimedio giurisdizionale che esse chiedono.